



Ministero della Salute

Piano Operativo Salute

“Comitato con funzioni di sorveglianza”

REGOLAMENTO INTERNO

vista la Delibera n. 25 del 10 agosto 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito “CIPE”, con cui sono individuate aree tematiche d’intervento del Fondo di sviluppo e coesione, di seguito “FSC”, e le relative dotazioni finanziarie, nonché sono state fornite regole per l’adozione, l’attuazione, la sorveglianza, l’ammissibilità, il monitoraggio e la pubblicità degli interventi inseriti nei Piani operativi;

visto, in particolare, l’articolo 2, lettera *b*), della citata Delibera, che prescrive, per ciascuna Amministrazione di riferimento, l’istituzione di un’unica sede per il coordinamento dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC;

considerato che, per ciascun Piano operativo, è prevista l’istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un Organismo di certificazione e di un Sistema di gestione e controllo;

tenuto conto, altresì, che detta Delibera stabilisce che al CdS partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della P.C.d.M., un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della P.C.d.M., un rappresentante dell’Agenzia, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e, comunque, un rappresentante per ciascuna regione interessata;



vista la circolare 5 maggio 2017, n.1, del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, che fornisce direttive sul FSC 2014-20 e, in particolare, sugli adempimenti conseguenti alla delibera CIPE n.1/2016 in tema di Piani operativi, *governance*, monitoraggio, modifiche e riprogrammazioni di risorse assegnate ai piani ed in materia finanziaria;

tenuto conto, in particolare, del punto A.1 di detta Circolare, che disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni dei Comitati con funzioni di sorveglianza per i Piani operativi i Piani stralcio e per i Patti per lo sviluppo, e prevede l'adozione di un Regolamento interno dei Comitati;

preso atto che la citata Circolare prevede che il Regolamento disponga sulle modalità di convocazione straordinaria ad opera del Presidente del CdS e possa prevedere la partecipazione di altre Amministrazioni centrali interessate alla realizzazione degli interventi del Piano;

tenuto conto che, in tema di *governance* del Piano operativo, detta Circolare consente che la partecipazione delle Regioni al CdS possa essere assicurata in forma associativa, tramite designazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che assicurino almeno un rappresentante per la macro area del Mezzogiorno ed uno per la macro area del Centro-Nord Italia;

tenuto conto, inoltre, che la medesima Circolare chiarisce che il CdS è presieduto da un rappresentante designato dalla Amministrazione di riferimento del singolo piano operativo, la quale provvede anche a nominare il Responsabile unico di Piano;

vista la Delibera n. 15 del 28 febbraio 2018 del CIPE, con la quale è stato approvato il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, e la relativa dotazione finanziaria a valere sul FSC 2014-2020, con le modifiche proposte in sede di CIPE dal Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, subordinatamente all'espressione dell'avviso conforme da parte della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 marzo 2016, n.67;

preso atto che a detto POS sono state assegnate risorse pari a 200 milioni di euro;

tenuto altresì conto che il Piano operativo salute è articolato nelle seguenti traiettorie tecnologiche di sviluppo, coi relativi stanziamenti: AT1) *Active & Healthy Ageing*: Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare, dotata di 16,975 milioni di euro; AT2) *eHealth*, diagnostica avanzata, *medical device* e mini invasività, dotata di 16,975 milioni di euro; AT3) Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata, dotata di 58,2 milioni di euro; AT4) Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico, dotata di 97 milioni di euro; AT5) Nutraceutica,



nutrigenomica e alimenti, dotata di 4,85 milioni di euro; AT6) Assistenza tecnica, dotata di 6 milioni di euro;

preso atto, conformemente alla Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n.43 del 20 settembre 2018, che nella seduta della Cabina di regia del 16 marzo 2018 è stato condiviso detto POS e fissata la relativa dotazione definitiva;

visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2020, con cui è stata data attuazione a tali previsioni organizzative del POS individuando, in particolare, nel Segretario generale del Ministero della salute il Responsabile unico di piano, di seguito “RU”, nonché la composizione nominativa del CdS;

tenuto conto che, in considerazione dell’organizzazione del Ministero della salute, il predetto decreto ha ritenuto opportuno che il CdS sia composto anche da un rappresentante per ciascuna delle tre Direzioni generali del Ministero, competenti per le citate cinque traiettorie tecnologiche di sviluppo;

preso atto che detto decreto del Ministro della salute all’articolo 5, in ossequio alla citata Circolare n.1/2017, prevede che il CdS è convocato dal Presidente con periodicità semestrale, in sessione ordinaria e può, altresì, essere convocato dal Presidente in sessione straordinaria per affrontare questioni urgenti, oppure su istanza di altre Amministrazione coinvolte nei singoli interventi, nonché che le modalità di funzionamento sono definite con atto regolamentare, adottato su proposta del RU nel corso della prima riunione del CdS;

adotta il presente REGOLAMENTO

Articolo 1 (Composizione)

1. Il Comitato con funzioni di sorveglianza (di seguito “Comitato”) è presieduto dal Segretario generale del Ministero della Salute, quale Responsabile Unico del POS o in sua assenza e/o impedimento, da un suo delegato.
2. Il Comitato è formato dai membri di cui all’art.5 del decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2020, che reca la composizione nominativa e per singolo ente del CdS.
3. Con decreto a firma del Responsabile Unico del POS, sono apportate modifiche alla composizione del CdS, in conformità alla composizione prevista dalla delibera CIPE n. 25 del 10 ottobre 2016.



4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente e con funzioni consultive, esperti di specifiche materie, rappresentanti di altre Amministrazioni, istituzioni sanitarie, universitarie e di ricerca pubblici, coinvolti nell'attuazione degli interventi del POS, nonché rappresentanti del partenariato sociale o degli stakeholder.
5. I componenti del Comitato, qualora nell'esercizio dei propri compiti si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni.
6. Per i membri del Comitato e per gli eventuali ulteriori soggetti invitati a partecipare alle riunioni non sono previsti rimborsi spese, la partecipazione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi comunque denominati.

Articolo 2 (Compiti)

1. Il Comitato valuta l'attuazione del POS, i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli aspetti che incidono sui risultati, tenendo conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del Piano. Allo scopo assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) adotta il Regolamento di funzionamento interno proposto dal Responsabile Unico nel corso della prima riunione;
 - b) esamina e approva la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di cui al punto 2.b della delibera CIPE n. 25/2016 e al punto A.1 della circolare 5 maggio 2017, n.1 del Ministro per la Coesione Territoriale;
 - c) esamina e approva gli aspetti rilevanti della strategia inseriti nelle chiamate a manifestare interesse per la realizzazione del POS, con l'eventuale supporto di enti pubblici di ricerca. Con dette chiamate, l'AdG, oltre agli elementi tecnici necessari a guidare la presentazione delle proposte progettuali, cura la definizione a livello programmatico anche dell'ampiezza e della tipologia e della distribuzione territoriale degli interventi, nonché l'intensità del cofinanziamento regionale, ove previsto, nel rispetto delle eventuali indicazioni del Comitato.
 - d) esamina e approva la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - e) esamina periodicamente l'esecuzione del Piano in relazione all'avanzamento delle linee di azione previste in ciascuna Traiettoria tecnologica;
 - f) valuta i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi prefissati e ogni aspetto che incide sui risultati del Piano;
 - g) esamina le valutazioni effettuate circa l'efficacia degli interventi realizzati;
 - h) esamina la strategia di comunicazione dei risultati ottenuti dal POS.
2. Il Comitato, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto del Punto B.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale:
 - a) esamina e approva le proposte di riprogrammazione del Piano Operativo allorché le risorse FSC 2014-2020 interessate dalla proposta di modifica, siano inferiori all'importo di 5 milioni di euro ovvero non eccedano, se più elevata, la soglia del 2 per cento delle assegnazioni FSC al POS;
 - b) valuta le proposte di riprogrammazione del POS allorché le risorse FSC 2014-2020, interessate dalla proposta di modifica, eccedano le soglie di cui al punto precedente. In questo



caso le modifiche sono sottoposte alla Cabina di Regia, su specifica istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comitato esamina gli eventuali ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Responsabile Unico del Piano Operativo esprimendo, se del caso, pareri, raccomandazioni e/o decisioni.

Articolo 3

(Convocazioni e riunioni)

1. Comitato è convocato dal Presidente con periodicità semestrale, in sessione ordinaria. Può, altresì, essere convocato dal Presidente in sessione straordinaria per affrontare questioni urgenti, oppure su istanza di altre Amministrazione coinvolte nei singoli interventi, ovvero su richiesta debitamente motivata della maggioranza semplice dei membri. Nella convocazione sono indicate la modalità per assicurare la partecipazione di singoli membri da remoto, in modalità di video conferenza.
2. Le sedute del CdS sono validamente costituite con la partecipazione, in presenza fisica o in presenza da remoto, di almeno la metà dei membri.
3. Le convocazioni sono emesse almeno due settimane prima della data fissata per la seduta, con comunicazione di posta elettronica indirizzata alla casella di posta elettronica comunicata dal membro, con allegato l'ordine del giorno, che riporta l'elenco degli argomenti da trattare. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, ridurre il tempo di preavviso ad una settimana prima della riunione. Nei casi di necessità, il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dall'articolo 7.
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali e/o del partenariato istituzionale, tecnico, economico e sociale, di cui verrà fornita informativa alla prima riunione utile del CdS.

Articolo 4

(Ordine del giorno)

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno dei componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
2. I componenti del Comitato ricevono l'ordine del giorno provvisorio a mezzo posta elettronica, almeno due settimane prima della riunione, salvo eccezioni motivate.
3. I componenti del Comitato possono chiedere a mezzo posta elettronica, entro i cinque giorni dalla ricezione, l'inserimento di temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati.
4. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato ovvero altri documenti di lavoro vengono resi disponibili ai membri tramite trasmissione a mezzo posta elettronica o resi disponibili tramite sito web dedicato.



5. In caso di necessità, il Presidente può sottoporre all'esame del Comitato punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 5 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono assunte secondo la prassi del consenso, senza ricorrere a votazioni. Ciascun membro può dichiarare la propria astensione o esprimere la propria contrarietà. Ricorrendo tale seconda fattispecie, il CdS assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, ovvero può avviare la procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7 se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Articolo 6 (Verbali)

1. Una sintesi delle principali decisioni assunte dal Comitato può essere preparata dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 9, condivisa e ratificata alla chiusura della stessa riunione e successivamente allegata al verbale.
2. I verbali delle riunioni riportano sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
3. I verbali sono trasmessi a mezzo posta elettronica ai componenti del Comitato, di norma, entro quarantacinque giorni dalla riunione e sono approvati dai membri del Comitato, su iniziativa del Presidente, attraverso l'avvio della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7.
4. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato entro i termini di conclusione della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7.

Articolo 7 (Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità e per l'approvazione dei verbali di cui all'articolo 6, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame tramite la procedura della consultazione per iscritto sono inviati a mezzo posta elettronica o mediante inserimento della sezione riservata, dedicata al POS nel portale web del Ministero della Salute, a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere nel termine sopra indicato equivale ad assenso.



3. In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorsi i termini di cui al comma 2. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo la prassi del consenso.
4. In casi di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti.
5. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Articolo 8

(Trasmissione della documentazione)

1. La trasmissione degli atti e dei documenti tra membri e Segreteria tecnica del Comitato è effettuata a mezzo posta elettronica o tramite l'utilizzo di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
2. È fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 9, il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta dello stesso.

Articolo 9

(Segreteria tecnica del Comitato)

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria tecnica, di seguito indicata come "Segreteria", le cui funzioni sono svolte dalla "Unità di coordinamento", di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del citato D.M. Salute 28 febbraio 2020. Istituita con proprio provvedimento dal Responsabile Unico del Piano, la Segreteria svolge i seguenti compiti:
 - a) trasmette la documentazione attinente ai lavori del Comitato;
 - b) organizza le riunioni del Comitato;
 - c) predispone i verbali delle riunioni del Comitato;
 - d) gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 7.
2. La responsabilità della Segreteria del Comitato è attribuita al Responsabile Unico del Piano.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: segreteria.cds-posfsc@sanita.it.

Articolo 10

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta del Presidente, istituire Gruppi tecnici di lavoro settoriali e tematici per l'esame di specifici argomenti, i quali svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso.
2. Il Comitato, nell'identificare i componenti dei Gruppi di lavoro, attribuisce ad un membro le funzioni di coordinamento.



3. I Gruppi di lavoro hanno l'obbligo di trasmettere i propri verbali alla Segreteria tecnica del Comitato.

Articolo 11

(Trasparenza e comunicazione)

4. Alla composizione del Comitato ed alle decisioni da esso adottate è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dalla predetta Delibera CIPE 25/2016.
5. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, completati i lavori di ogni Comitato, il Presidente dispone la pubblicazione dei verbali e della relativa documentazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute ricorrendo inoltre, se opportuno, all'utilizzo di ulteriori strumenti di comunicazione.

Articolo 12

(Norme attuative)

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, su proposta del Responsabile Unico.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono applicabili le disposizioni previste dalla Delibera CIPE n. 25 del 10 ottobre 2016 e successive modificazioni, dalla Circolare 5 maggio 2017, n.1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, dal D.M. Salute 28 febbraio 2020, nonché dal Piano Operativo Salute 2014 – 2020 e dal relativo sistema di gestione e controllo.

Letto, discusso e approvato.

27 luglio 2020

